



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:

**Dott. Ettore Luigi Nesti**  
**Dott. Adele Ferraro**  
**Dott. Alessandra Ferraro**

**PRESIDENTE**  
**CONSIGLIERE**  
**CONSIGLIERE est.**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 1241/2018 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3 marzo 2020;

**TRA**

[redacted] nato in Nigeria il [redacted],  
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Stigliano, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Taranto alla via Alto Adige n. 95, come da procura in atti;

**Appellante**

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO** - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

**Appellato**

**CON L'INTERVENTO DEL P. G.**

Conclusioni delle parti: come da verbale del 3 marzo 2020

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in appello notificato il 14 ottobre 2018, [redacted] ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c., pronunciata in data 20 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Lecce aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce, notificatogli il 6 aprile 2016.



Innanzitutto alla Commissione Territoriale, l'appellante, con l'ausilio di un interprete di lingua inglese, premesso di essere cittadino nigeriano, originario del villaggio Abavo nel Delta State, di appartenere al gruppo etnico *agbo*, di essere di fede cristiana, di non essere sposato e di non avere figli, dichiarava di aver lasciato il suo paese il 1° luglio 2014 e di essere arrivato in Italia l'8 giugno 2015. Quanto alle ragioni del suo allontanamento, dichiarava che il re del suo villaggio, insediatosi illegittimamente, temendo di essere spodestato, aveva commissionato una serie di omicidi; il 12 febbraio del 2014 il re era stato arrestato perché ritenuto il mandante degli omicidi perpetrati nel villaggio, ma lo stesso giorno dell'arresto, egli aveva lasciato il suo villaggio per trasferirsi a Maiduguri, una città del nord della Nigeria, dove aveva vissuto per cinque mesi e dove aveva trovato un lavoro; il 1° luglio 2014, le truppe di Boko Haram avevano fatto esplodere una bomba nel mercato in cui lavorava ed era quindi fuggito insieme ad un gruppo di persone, raggiungendo il Niger; dichiarava che il re del suo villaggio era ancora in carcere, ma in ogni caso temeva di tornare nel suo villaggio per paura di essere ucciso; temeva inoltre di essere vittima delle violenze di Boko Haram.

La Commissione Territoriale reputava che le dichiarazioni rese dal richiedente fossero inficiate nella loro attendibilità da plurimi aspetti di incoerenza, contraddizione, vaghezza e scarsa plausibilità e, in quanto risultate inattendibili, non potessero essere prese in considerazione per alcuna forma di protezione; osservava, con riferimento alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) D.Lgs n. 251/2007, che, pur essendo presente in talune aree specifiche della Nigeria una situazione di conflitto armato, tale situazione non riguardava tuttavia il Delta State e che comunque la situazione ivi esistente non era caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di danno grave per l'intera popolazione civile; evidenziava, infine, che il richiedente non risultava affetto da stati patologici di rilievo, né appariva possedere profili di vulnerabilità tali da far ritenere che un rientro nel paese di origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità e gravità idonee a giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998.

All'esito del giudizio ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, promosso dall'appellante, il primo giudice riteneva condivisibile il giudizio di inattendibilità già formulato dalla commissione territoriale, evidenziando che il ricorrente non poteva ritenersi credibile né quando indicava i motivi del suo allontanamento dalla Nigeria, né quando prospettava i rischi in cui sarebbe stato esposto in caso di rientro nel paese di origine. Reputava priva di fondamento anche la richiesta di protezione sussidiaria, osservando che i fatti narrati, alla luce della loro inattendibilità, non integravano il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007. Per quanto concerne il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, il Tribunale rilevava che la concentrazione della presenza di Boko Haram nella sola parte nord-orientale del paese e le dimensioni dello Stato non consentivano di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il solo fatto di trovarsi sul territorio.



Il Tribunale respingeva, altresì, la domanda di protezione umanitaria, rilevando che *“alla luce delle dichiarazioni rese e delle considerazioni svolte sulla loro attendibilità, nonché dall’esame della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente, avuto riguardo alle condizioni ed alla situazione del paese di origine, non emergono motivi di salute, di estrema povertà o ambientali tali da pregiudicare i diritti fondamentali del richiedente, atteso che nella Nigeria meridionale non si riscontra la mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelle strettamente connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa”* .

Con il proposto gravame, il difensore appellante ha censurato l’impugnato provvedimento, deducendo:

- 1) la compromissione del diritto di difesa, non essendo stata data al richiedente la possibilità di essere sentito al fine di specificare le proprie ragioni;
- 2) che la negazione del diritto all’audizione gli aveva impedito di compiere *“ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”*;
- 3) che la decisione si era basata esclusivamente sul verbale delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale, ovvero *“un atto di parte”*, senza che gli fosse offerta la possibilità di addurre nuove prove;
- 4) che contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale, il racconto dell’istante, in quanto minuzioso e particolareggiato, doveva ritenersi attendibile e idoneo a dimostrare l’esistenza di un concreto pericolo in caso di rientro del medesimo nel paese di origine;
- 5) che il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) D.Lgs n. 251 del 2007, in quanto non aveva adeguatamente esaminato la situazione della Nigeria, caratterizzata da *“elevatissimi problemi di sicurezza”*, come desumibili dai report delle organizzazioni internazionali già integralmente richiamati nel ricorso introduttivo e riportati nell’atto di appello;
- 6) che, inoltre, tenuto conto del vissuto personale del richiedente e delle condizioni socio-politiche dello stato di appartenenza, erano ravvisabili i seri motivi umanitari atti a giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche alla luce del grado di integrazione raggiunto dal medesimo nel territorio nazionale, testimoniato dalle esperienze lavorative ivi maturate.

Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione internazionale nella forma sussidiaria e, in via ancora subordinata, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari anche alla luce del grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria depositata il 31 dicembre 2018 chiedendo il rigetto del gravame.

Il P.G. esprimeva parere contrario all’accoglimento dell’istanza.



All'udienza del 3 marzo 2020, la Corte riservava la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c, **sospesi ex art. 83 e ss D.L. n. 18/2020 e successive modifiche.**

<<<>>

L'appello è fondato limitatamente alla richiesta di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I primi tre motivi di appello, incentrati sull'asserita violazione del diritto di difesa per effetto della mancata audizione del richiedente nel giudizio di primo grado, possono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.

La giurisprudenza di legittimità, muovendo dagli approdi della Corte di Giustizia UE (cfr. Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/2016, Moussa Sacko), ha chiarito che *“non sussiste l'automatica necessità di dare corso all'audizione, il cui obbligo, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente”*. Ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. sez. 6-1, n. 2817/2019).

Nella specie, va peraltro osservato nelle varie udienze svolte innanzi al Tribunale il difensore del richiedente non ha reiterato la richiesta di audizione del medesimo contenuta nel ricorso introduttivo, né risultano esposte le specifiche ragioni che il predetto avrebbe potuto chiarire in sede di nuova audizione.

Nel merito, premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002), si rileva che, alla luce dell'audizione del richiedente, effettuata dalla Commissione Territoriale, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del richiedente dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Il racconto in sede di audizione si presenta in vari punti contraddittorio e privo di plausibilità.

In particolare, il richiedente ha affermato di essersi allontanato dal suo villaggio per paura di essere ucciso dal re, pur ammettendo di essere fuggito proprio il giorno in cui il re era stato tratto in arresto per i crimini commessi; incomprensibile appare quindi sia la scelta di allontanarsi nonostante la cessazione del pericolo, sia quella di recarsi nel nord della Nigeria, notoriamente interessata dalle violenze di Boko Haram.

Ancor meno plausibile è, infine, il timore paventato dal richiedente di essere ucciso in caso di rientro nel villaggio di origine, nonostante egli stesso abbia dichiarato che il re non solo non era più al governo, ma era ancora in stato di arresto.

A fronte della complessiva inattendibilità del richiedente, non possono ritenersi integrate le condizioni per il riconoscimento in suo favore dello *status* di rifugiato. In ogni caso, non emerge, dalle dichiarazioni del medesimo, al di là di ogni valutazione in ordine alla loro attendibilità, alcun fondato timore di persecuzione per gli specifici motivi (razza religione, nazionalità, opinione politica appartenenza ad un determinato gruppo sociale) presi in considerazione ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, avendo il medesimo addotto, a sostegno della propria richiesta, ragioni di tipo privato e, anche in merito all'ipotesi di rientro in patria, ha paventato timori di natura strettamente personale, correlati



peraltro ad una sua personale convinzione circa l'esistenza di un pericolo per la propria vita.

Parimenti infondata è la richiesta di **protezione sussidiaria**.

Giova rammentare che l'art. 2 c. 1 lett. g) D.Lgs. 251/2007 prevede che tale forma di protezione può essere riconosciuta al "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*"; l'art. 14 D.Lgs. 251/2007, a sua volta, specifica che "*ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel Paese di origine, c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*".

Orbene, le lettere a) e b) si riferiscono inequivocabilmente al potere costituito. Il legislatore ha altresì individuato, all'art. 5 d.lgs. 2007 n. 251, i responsabili del danno grave e della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, quali: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Ciò posto, nel caso di specie, è evidente che la vicenda narrata dal richiedente non implica alcun rischio, in caso di rientro del medesimo nel paese di origine, di una eventuale condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte o di un trattamento degradante ai sensi dell'art.14, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007 da parte dello Stato, o da altra entità in rapporto di controllo o connivenza con lo stesso, né tale rischio è stato anche solo allegato dal richiedente in sede di audizione. Nemmeno può ritenersi fondato il pericolo che, tornato in Patria, egli non riceva adeguata protezione dall'autorità statale contro minacce di morte provenienti da privati, ove si consideri che egli stesso ha dichiarato che il re del suo villaggio era stato prontamente arrestato e sottoposto a processo perché ritenuto il mandante degli omicidi commessi, il che evidenzia come le forze dell'ordine erano state in grado di reprimere i crimini denunciati.

Nemmeno ricorre il rischio di un danno grave ai sensi della lett. c) del medesimo articolo (*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*).

Va premesso che per "conflitto armato internazionale" deve intendersi quello in cui uno o più Stati ricorrono alla forza armata contro un altro Stato (art. 2, c.1 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949). Sussiste un conflitto armato interno "*quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una*



*valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 30.01.2014).

La Corte di Giustizia (sentenza 17/02/2009 caso C - 465/07 c.d. caso Elgafaji) ha espresso il principio secondo il quale, in tema di protezione sussidiaria, l'ipotesi della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato sussiste anche quando il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo esponga, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia.

Tuttavia, affinché il conflitto armato interno possa causare una minaccia grave ed individuale esso deve necessariamente svolgersi in prossimità geografica al luogo di dimora del richiedente la protezione internazionale. In altri termini se il richiedente svolgeva la propria vita in una zona dello Stato che non è interessata dal conflitto deve presumibilmente escludersi che tale evento possa causargli una minaccia grave. La Suprema Corte ha di recente ribadito il principio della "settorialità" della situazione di rischio di danno grave, affermando che *"il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione, se proveniente da una regione o area interna del Paese d'origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure"* (cfr. Cass. sez. 1 – Ordinanza n. [13088](#) del 15/05/2019).

Orbene, i dati desumibili dal rapporto di Amnesty International 2017/2018, così come dal sito Coi/Easo e dal sito "Viaggiare Sicuri", consentono di escludere che in Nigeria vi sia una situazione caratterizzata da violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini, idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le maggiori problematiche di tutela della sicurezza dei cittadini nigeriani sono correlate, oltre che ad un elevato tasso di delinquenza comune ed alla competizione per il potere dei maggiori partiti politici (che non danno luogo, anche in teoria, alla ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251/2007): a conflitti di carattere etnico-religioso, segnatamente, tra islamici e cristiani (molto violenti nel nord-est del Paese, dove opera l'organizzazione terroristica capeggiata da "Boko Haram, di matrice islamica, che ha determinato il Governo a dichiarare lo stato di emergenza negli Stati di Yobe, Borno e Plateau, oltre che a intensificare operazioni militari di tipo repressivo che coinvolgono, direttamente e indirettamente, le popolazioni stanziate in detta zona dello Stato); b) a conflitti di natura economico - sociale nelle regioni del delta del Niger, concernenti lo sfruttamento del petrolio e la distribuzione dei relativi proventi (cfr., tra le molte, di contenuto alquanto univoco, le pubblicazioni, anche tramite la rete informatica internet, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; di "Amnesty International; dei siti ufficiali della rete internet del Ministero degli Affari Esteri; dello "European Country of origin information Network; dell'organismo "Fund



for Peace; nonché i dati riportati dai World report” sulla Nigeriadi “Human Rights Watch).

Quanto al primo tipo di conflitto, deve escludersi che esso riguardi la zona di provenienza del richiedente, in cui non risulta esistano veri e propri conflitti di tipo religioso, considerato peraltro la Nigeria è uno stato di rilevanti dimensioni, dove nei 36 stati confederati coesistono diverse forme di Governo, etnie, lingue e religioni diverse e che l'UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio solo per alcuni Stati, tra i quali non rientra il Delta State (cfr. i dati riportati dal Fund for Peace, in particolare, nelle pubblicazioni “Conflict Bulletin” e Deltaquartely conflicts trends”, gennaio - dicembre 2016, gennaio - dicembre 2017 e del 2018, con specifico riferimento agli Stati del sud della Nigeria).

Parimenti, deve escludersi che il conflitto tra le comunità locali del delta del Niger e i gruppi che ne sono espressione, da un lato, ed il Governo e le compagnie petrolifere, dall'altro - sebbene foriero di atti di violenza (proteste, rapimenti, sabotaggi, atti di vandalismo e, in alcuni casi, veri e propri attacchi contro esponenti o dipendenti di compagnie petrolifere) - comporti per l'appellante un rischio specifico, visto che: 1) non risulta un suo diretto o indiretto coinvolgimento nelle vicende di cui si tratta; 2) il numero dei decessi causati da simili conflitti evidenzia la loro limitata rilevanza come concreta minaccia agli individui (cfr. i dati, già citati, del F.P.P.; 3) nel 2009, è intervenuto un accordo, tutt'ora efficace, tra il Governo e l'organizzazione del M.E.N.D. (Movimento per l'emancipazione del delta del Niger, ossia il principale gruppo di pressione, organizzato in forma militare) che ha reso la situazione molto meno allarmante (le attuali tensioni, del resto, sembrano piuttosto originate dalle questioni relative al riconoscimento o meno dei benefici del piano di amnistia a seguito della sostanziale composizione del conflitto politico e economico).

È ben vero che nel corso del 2016, la problematica si è riacutizzata, a seguito della formazione del gruppo dei Niger Delta Avengers (NDA), composto da militanti che attaccano le infrastrutture petrolifere nella regione del delta del Niger, rivendicando una maggiore autonomia e una più equa redistribuzione dei proventi dell'industria del petrolio. Tuttavia, la violenza che ne è derivata non è generalizzata e non è di livello tanto elevato da comportare rischi per soggetti non coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione di prodotti petroliferi e nei relativi conflitti.

Gli altri rischi connessi alla presenza nel suddetto Stato nigeriano e relativi alla esistenza di atti di pirateria, di rapina, di rapimenti, a scontri tra la polizia e gruppi delinquenti, ad episodi di violenza dettata da motivi politici, nonché a proteste contro l'azione del governo non assumono rilevanza tale da integrare un conflitto armato né da costituire una minaccia individuale, in quanto si tratta di episodi sostanzialmente occasionali e, comunque, caratterizzati da frequenza tale da non rappresentare un pericolo generalizzato (cfr., segnatamente, le pubblicazioni del F.F.P., già citate).

In conclusione, alla luce dell'indagine officiosa svolta deve ritenersi che la situazione generale del paese, con particolare riguardo alla zona di origine del richiedente, non risulta caratterizzata da violenza indiscriminata tale da determinare - eccezionalmente, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - un rischio effettivo di danno grave, nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007, per l'intera popolazione civile. Va poi ribadita l'inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente in ordine alla sua permanenza per cinque mesi



nel nord della Nigeria, alla luce delle ragioni già esposte, il che non consente di valutare la richiesta di protezione sussidiaria con riguardo a tale asserita circostanza.

<<<>>>

Passando ad esaminare la richiesta di accertamento del diritto al rilascio del **permesso di soggiorno per motivi umanitari**, va premesso, ai fini della individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, che, come di recente affermato dalla Suprema Corte, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 - nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permesso di soggiorno - non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018). Tali domande, quale quella in esame, saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

Ciò posto, si rileva che la disciplina di cui agli artt. 5 d.lgs. nr. 286/1998 e 32 d.lgs. n. 25/2008 (vigente al momento della presentazione dell'istanza) consente il riconoscimento della protezione "umanitaria", nel caso in cui ricorrano "*seri motivi*" di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, laddove i "*seri motivi umanitari*" devono essere individuati nella *particolare vulnerabilità* del soggetto che, ove rimpatriato, correrebbe il rischio di non poter esercitare i suoi diritti fondamentali anche per situazioni di carattere temporaneo e suscettibili di evoluzione positiva nel paese di origine (cfr. *ex plurimis* Cass. Ord. 1- 6 sez. civ. n. 24544/2011).

La più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini del rilascio del permesso di natura umanitaria, assegna rilievo centrale alla "*valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale*" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. SU 29460/2019 del 13 novembre 2019). Nel caso di specie, alla luce della situazione personale del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese di origine sin dal 2014, con conseguente sradicamento dalla situazione socioeconomica della Nigeria, certamente suscettibile di determinare, in caso di rientro, una difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo - può ritenersi che il medesimo versi in una condizione di vulnerabilità quantomeno temporanea, suscettibile di essere rivalutata nell'immediato futuro, poiché, in caso di rientro nel paese di origine, è elevato il rischio che egli veda compromessi alcuni dei fondamentali diritti della persona, come quello alla dignità e alla sicurezza di vita.

Siffatta condizione di vulnerabilità assume, nel caso specifico, concretezza per avere dimostrato il richiedente di essersi integrato sul territorio italiano, mediante lo svolgimento di regolare attività lavorativa come bracciante agricolo, in forza di contratti, che, sebbene a tempo determinato, si connotano per una sostanziale continuità (cfr. estratto contributivo, depositato nel corso del giudizio di appello in data antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni, da cui risulta



l'assunzione del richiedente, a far data dal novembre 2017 e per periodi pressoché continuativi, alle dipendenze di aziende agricole, da ultimo in forza di contratto stipulato il 1° gennaio 2020 con durata sino al 30 aprile 2020)

Ricorre, pertanto, a parere del collegio, un caso in cui, all'esito di una "valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine", può essere riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, avendo egli realizzato un "grado adeguato di integrazione sociale in Italia" e potendo soffrire, in caso di rientro in patria, della privazione dell'esercizio di diritti umani "al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza" (Cass. I sez. civ. nr. 4455/2018).

In accoglimento del gravame, deve essere concessa la protezione umanitaria, con conseguente invio della presente sentenza al Questore, affinché rilasci il permesso di soggiorno ex art. 5 d. lgs. n. 286/98.

Ritiene il collegio che ricorrano ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della circostanza che la domanda subordinata è stata accolta anche sulla scorta di documentazione sopravvenuta, depositata in sede di precisazione delle conclusioni.

**p.q.m.**

la Corte,

in parziale accoglimento dell'appello proposto da [redacted]  
[redacted], avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 20 settembre 2018 dal Tribunale di Lecce, riconosce in favore dell'appellante il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6 d. leg.vo nr. 286/98. Dispone per l'effetto la trasmissione della sentenza al Questore affinché rilasci il permesso di soggiorno.

Spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Lecce il 27 luglio 2020

Il Consigliere est.

Dott. Alessandra Ferraro

Il Presidente

Dott. Ettore Luigi Nesti

